

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 526}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALMIRANTE, PAZZAGLIA, FINI, FORNER

Presentata il 22 settembre 1983

Modifica alla legge 18 marzo 1968, n. 263, per la riversibilità alle vedove degli insigniti della onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto del relativo assegno vitalizio

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 18 marzo 1968, n. 263, istituì l'Ordine di Vittorio Veneto, conferendo l'onorificenza ai combattenti della guerra 1915-18 e delle guerre precedenti, decorati della Croce al merito di guerra o che si siano trovati nelle condizioni di aver titolo a tale decorazione.

L'articolo 5 concedeva agli insigniti che non godessero di un reddito superiore al minimo imponibile previsto ai fini della imposta complementare, un assegno annuo vitalizio, non reversibile, di lire 60.000 a testimonianza della riconoscenza della collettività per le benemeritenze dei beneficiari.

Le norme di cui all'articolo 5 circa la esclusione dell'assegno vitalizio ai possessori di un reddito minimo imponibile

previsto ai fini della imposta complementare, è stata eliminata dalla legge 4 novembre 1979, n. 563, la quale non ha però eliminato l'altro principio contenuto nello stesso articolo 5, quello cioè della irreversibilità dell'assegno stesso.

Per la eliminazione della norma sulla irreversibilità, essendo illogico negare alle vedove degli insigniti del cavalierato dell'Ordine di Vittorio Veneto il ben modesto assegno goduto dal marito, così come è sempre avvenuto per le vedove di garibaldini e dei reduci delle guerre nazionali e coloniali, i proponenti chiedono l'intervento di sanatoria.

Sottoponiamo all'attenzione degli onorevoli colleghi la presente proposta di legge, confidando nella loro approvazione ed in un rapido e favorevole accoglimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263, è sostituito dal seguente:

« L'assegno vitalizio concesso agli insigniti della onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto è reversibile, a domanda, in favore delle vedove dal momento del decesso dell'avente diritto ».

ART. 2.

Per ottenere la concessione dei benefici gli interessati devono presentare domanda al consiglio dell'Ordine, tramite il comune di residenza, allegando il certificato di morte dell'avente diritto.

Le domande ed i documenti occorrenti per ottenere i benefici previsti dalla presente legge, sono esenti da tassa di bollo e da qualunque altro diritto.